

Il rebus dell'applicazione va all'esame di Assonime

14 novembre 2011

By Antonello Lupo

Luci e ombre nell'applicazione delle norme in merito all'addizionale del 10% sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario. Queste le principali indicazioni contenute nella circolare Assonime 28 ottobre 2011 n. 27, che in più parti sottolinea i dubbi applicativi di una normativa non chiara e dalla incerta interpretazione. La novità in materia è costituita dalle recenti modifiche recate dalla manovra estiva 2011 (DI 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) in tema di quantificazione dell'addizionale, laddove si prevede che la stessa si applichi alla parte degli emolumenti variabili che eccede la remunerazione fissa.

Genesi della disposizione. L'addizionale del 10% è stata introdotta dall'articolo 33 del DI 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010. La *ratio* della norma risiede nella necessità di disincentivare (attraverso un maggiore carico impositivo) forme di remunerazione variabile per operatori del settore finanziario: sullo sfondo, la crisi economica in atto e il tentativo di limitare fenomeni ritenuti all'origine della stessa (come le remunerazioni dei manager di banche statunitensi). In particolare «l'intervento normativo si ricollega alle decisioni assunte in sede del G20 volte a eliminare gli effetti distorsivi prodotti sul sistema finanziario e sull'economia mondiale dai premi erogati sotto forma di bonus e stock options legati agli andamenti del mercato» (circolare dell'Agenzia delle entrate 15 febbraio 2011 n. 4/E). Nello stesso senso, si veda la relazione governativa al DI 78/2010. Come rilevato dall'Assonime (e come si vedrà in seguito) la *ratio* della norma si pone a volte in contrasto con l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate.

Ambito di applicazione. Ai sensi dell'articolo 33 del DI 78/2010, l'addizionale del 10% si applica agli emolumenti variabili, sotto forma di bonus e stock options, corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario.

In aggiunta, si prevede che l'addizionale riguarda quella parte di emolumenti variabili «che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione». Come accennato, la disciplina dell'addizionale è stata recentemente modificata attraverso la manovra estiva del 2011; in particolare si è previsto che l'addizionale sia dovuta sulla parte degli emolumenti variabili «che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione». Non privo di incertezze è l'ambito soggettivo di applicazione della norma laddove fa riferimento genericamente a «dirigenti» e «collaboratori» di imprese che operano nel settore finanziario. Come rileva l'Assonime, la genericità di tali definizioni sembra essere in contrasto con lo spirito della normativa in esame e con i principi espressi in occasione del G20 di Pittsburgh del 2009: il disincentivo alle remunerazioni variabili non poteva che riguardare quei soggetti apicali che nell'ambito delle proprie organizzazioni fossero in grado di influire sul profilo di rischio delle organizzazioni stesse. Viceversa, il Legislatore nazionale ha deciso di non effettuare distinzioni, lasciando dunque la norma aperta a possibili interpretazioni divergenti. La genericità del dato

normativo è ancora più problematica nel caso dei "collaboratori"; in tal caso dunque, pur in assenza di precisazioni testuali, appare (quantomeno) naturale limitare l'applicazione della norma ai soli collaboratori che rivestano la qualifica di amministratori di società.

Settore finanziario e nuove modifiche. Non privo di aspetti controversi è anche l'ambito di applicazione oggettivo dell'addizionale. In particolare, desta perplessità - evidenziate nella circolare in esame - l'applicazione della norma operata dall'Agenzia delle entrate anche alle «holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società... industriali» (in tal senso si esprime la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011). L'estraneità delle holding industriali alla materia in questione è infatti evidente: gli effetti distorsivi sul mercato finanziario e i conseguenti rischi relativi alla stabilità finanziaria non possono ricollegarsi alle attività svolte dalle holding industriali. L'Assonime rileva dubbi interpretativi anche in merito alla portata della modifica contenuta nella manovra estiva 2011. Come detto, la manovra ha previsto una modifica relativa all'ambito di applicazione dell'addizionale che sembra contraddire il criterio della remunerazione variabile eccedente di tre volte quella fissa. Anche in questa parte, le interpretazioni dell'Agenzia delle entrate e dell'Assonime non sono allineate. Secondo l'Agenzia delle entrate (circolare 5 agosto 2011 n. 41/E), la manovra estiva avrebbe ampliato l'ambito di applicazione dell'addizionale rendendo superato il criterio della remunerazione variabile eccedente di tre volte quella fissa. Ad esempio, in caso di remunerazione fissa pari a 1.000 e di remunerazione variabile pari a 1.500, l'addizionale si applicherebbe su 500 (anche se 1.500 non rappresenta il triplo della remunerazione fissa). Viceversa, l'Assonime, muovendo dal dato testuale della norma (il criterio del "triplo" non è stato formalmente modificato dalla manovra estiva) propone una possibile diversa interpretazione: a. il criterio del "triplo" servirebbe a stabilire l'applicazione dell'addizionale (nel caso menzionato "1.000/1.500", si sarebbe detta non applicabile); b. una volta stabilita l'applicazione dell'addizionale, la base imponibile si calcola secondo i criteri dettati dalla manovra estiva 2011. Volendo portare un esempio, remunerazione fissa pari a 1.000, remunerazione variabile pari a 3.500 = addizionale applicabile su 2.500.